



COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 36 del 24-07-2014

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE 2014.**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano:

STRACCI STEFANO - Sindaco	P	MALAVOLTA PACIFICO	P
LOGGI SERGIO	P	CAMELI ILARIA	P
GRELLI STEFANIA	P	CAPECCI ALESSIO	P
GABRIELLI FERNANDO	P	CIAMPINI STEFANO	P
ARAGRANDE FEDERICO	P	LATTANZI MARINO	P
TROIANI MATTEO	P	BALESTRA LUCIANA	P
CAPPELLA EMERENZIANA	P	RUPILLI GIANFRANCO	P
MORELLI DANIELA	P	RUPILLI ANNA MARIA	P
AMABILI LOREDANA	P		

presenti n. 17 e assenti n. 0.

Assume la presidenza MALAVOLTA PACIFICO, in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dott.ssa Maria Immacolata Casulli.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ARAGRANDE FEDERICO
MORELLI DANIELA
BALESTRA LUCIANA

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

A sensi dell'art. 49 del D. Lgs. V. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 3^o Settore Economico - Finanziario - Tributi esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.

Il Responsabile 3^o Settore
f.to (Dott. Gianni Irelli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1^o gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Considerato quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5, dal Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 24.07.2014 in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), secondo cui *"Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201, del 2011"*;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

Visto l'art. 27, comma 8 della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^o gennaio dell'anno di riferimento"*;

Considerato che, ai sensi del comma 13 bis dell'art.13 del D.L. n. 201/2011, come sostituito dalla lett. b) del comma 4 dell'art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998. Ai fini dell'efficacia delle deliberazioni, che decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico, la menzionata norma, in vigore dal 9 aprile 2013, testualmente recita: *“.....Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il Comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.”*;

Visto l'articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 14 del 22/04/2013 relativa all'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2013;

Ravvisata la necessità, alla luce dei pesanti tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, resi noti recentemente e che incidono negativamente sulle previsioni di entrata di parte corrente, di adottare le aliquote di seguito riportate al fine di assicurare il pareggio finanziario ed il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonchè delle specifiche predette necessità di bilancio, si ritiene pertanto opportuno modificare, per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, nessuna variazione (attualmente pari a 0,40%);
- aliquota per le sole abitazioni di categoria catastale "A", esclusi A/10, date in comodato a parenti entro il 1° grado, diminuzione di 0,20 punti percentuali (attualmente pari a 0,56%);
- aliquota per banche ed istituti di credito (categoria catastale D/5), aumento di 0,20 punti percentuali (attualmente pari a 0,96%);
- aliquota per fabbricati agricoli strumentali, nessuna variazione (attualmente pari a 0,20%);
- aliquota per altri fabbricati non rientranti nelle precedenti categorie, aumento di 0,10 punti percentuali (attualmente pari a 0,86%);
- aliquota per terreni, aumento di 0,10 punti percentuali (attualmente pari a 0,86%);
- aliquota per aree edificabili, aumento di 0,30 punti percentuali (attualmente pari a 1,06%);

Acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Illustra Cappella;

Balestra osserva che con questa tassazione si va a colpire il settore dell'edilizia e le famiglie che loro malgrado hanno un terreno che non produce. Es. comparto 27.11.

Stracci motiva le scelte dell'atto: si vuole al contrario dare un impulso all'edilizia, spingendo verso la retrocessione delle aree fabbricabili e quindi una riduzione dei costi per costruire o la creazione di moneta urbanistica e la riqualificazione del territorio;

Cappella illustra l'emendamento (all. 1)

Ultimata la discussione come integralmente riportata nella trascrizione depositata agli atti;

Il **Presidente** mette ai voti l'emendamento;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 contrari (Ciampini, Lattanzi, Balestra, Rupilli G., Rupilli A.M.);

Il Consiglio Comunale approva l'emendamento come da all.1;

Quindi il **Presidente** mette ai voti la proposta emendata;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 contrari (Ciampini, Lattanzi, Balestra, Rupilli G., Rupilli A.M.);

DELIBERA

- di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare per l'annualità 2014, per le motivazioni esposte in premessa e alle quali integralmente si rinvia, le variazioni alle aliquote dell'Imposta Municipale Propria, stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come di seguito indicato:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE DI BASE STATO	VARIAZIONI RISPETTO ALLE VIGENTI ALIQUOTE DI BASE FISSATE DALLO STATO	ALIQUOTE IMU ANNO 2014	
			COMUNE DI MONTEPRANDONE	
Abitazione principale e relative pertinenze	0,40%	nessuna variazione	-	0,03
Abitazioni date in comodato a parenti entro 1° grado (cat. catastale "A", esclusi A/10)	0,76%	variazione in diminuzione	-	0,20
Uffici Banche e Assicurazioni (cat. catastale D/05)	0,76%	variazione in aumento	+	0,20
Fabbricati agricoli strumentali	0,20%	nessuna variazione		
Altri fabbricati non rientranti nelle tipologie precedenti	0,76%	variazione in aumento	+	0,10
Terreni	0,76%	variazione in aumento	+	0,10
Aree fabbricabili	0,76%	variazione in aumento	+	0,30

- di determinare la seguente detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1- A/8- A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. di dare atto che tali aliquote e detrazione decorrono dal 1° gennaio 2014;
 5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 24.07.2014;
 6. di dare atto che responsabile del procedimento è la dipendente dott.ssa Maria Cristina Cameli, quale Responsabile dell'Ufficio Tributi e Funzionaria Responsabile IMU;
 7. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, secondo disposizioni di legge;
- Infine, su proposta del Presidente, ravvisata l'urgenza, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito:

Con 12 voti favorevoli e n. 5 contrari (Ciampini, Lattanzi, Balestra, Rupilli G., Rupilli A.M.)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Malavolta Pacifico

Il Segretario
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 30-07-14 al 14-08-14, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lg. n. 267/2000;
- trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lg. n. 267/2000;
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lg. n. 267/2000;
- è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lg. n. 267/2000;

e che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-07-2014

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, c. 3);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li **30-07-2014**

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Monteprandone li **30-07-2014**

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli
